

Allegato "B" al n. 51531/19447 di repertorio-----

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE-----

Art. 1) - E' corrente l'"ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDU-
STRIE DELLA PROVINCIA DI COMO - A.P.I. COMO.-----

Essa aderisce alla Confapi - Confederazione Italiana della
Piccola e Media Industria - ed ad Apilombarda.-----

Ciò comporta l'adesione allo Statuto della Confapi e di Api-
lombarda ed ai relativi regolamenti ed adempimenti Statutari.
L'Api di Como, in ottemperanza all'art. 9 dello Statuto Con-
fapi accetta:-----

- 1) l'obbligo di adempimento agli obblighi informativi di cui
allo Statuto ed al regolamento di Confapi;-----
- 2) il riconoscimento dei poteri di vigilanza informativa
esercitabili dalla Confapi;-----
- 3) l'obbligo di versamento delle quote associative Confedera-
li ordinarie e straordinarie nella misura stabilita dall'As-
semblea Confederale;-----
- 4) la facoltà di richiedere l'intervento della Confederazione
secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento Confapi;
- 5) il riconoscimento della funzione del Collegio dei Probiviri
di cui all'art. 25 dello Statuto Confapi.-----

Possono aderire all'Associazione le piccole e medie imprese
produttrici di beni e servizi, operanti nel territorio della
provincia di Como, nonché le associazioni d'impresa ed i con-
sorzi.-----

Possono inoltre aderirvi con delibera della Giunta di Presi-
denza le imprese di altre aree in accordo con l'A.P.I. terri-
torialmente competente.-----

Associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro ed ha
durata indeterminata.-----

Art. 2) - Scopo dell'Associazione è la tutela degli interessi
moralì, sindacali, economici e comunque sorgenti dall'eserci-
zio di impresa, delle aziende e categorie rappresentate, nel-
le forme e con i limiti stabiliti dagli Organi Sociali.-----

Più in particolare, essa:-----

- a) assiste le imprese associate in campo economico, fiscale e
sindacale;-----
- b) promuove lo sviluppo tecnico, economico e consorziale del-
le categorie imprenditoriali rappresentate, anche attraverso
la stipula di convenzioni, favorisce la collaborazione fra i
Soci e con altre associazioni di categoria;-----
- c) assiste le imprese associate nelle trattative sindacali e
nelle controversie di lavoro;-----
- d) raccoglie ed elabora elementi, dati e notizie relativi a
questioni di interesse delle categorie;-----
- e) studia e promuove iniziative volte all'elevazione cultura-
le e professionale degli Associati;-----
- f) promuove la collaborazione con Enti e Amministrazioni lo-



cali;-----
g) intraprende e promuove qualsiasi altra iniziativa e attività che possano ritenersi utili alle imprese associate e alla tutela dei loro interessi, quali, a titolo esemplificativo, quella editoriale, di formazione, di qualità, d'innovazione, di ambiente e sicurezza.-----

Art. 3) La sede sociale è in Como, Via Vandelli, 20. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di istituire Delegazioni o Uffici staccati, in via-----
definitiva o temporanea, per particolari finalità.-----

-----TITOLO II-----
-----SOCI-----

Art. 4) - Le imprese operanti nella provincia di Como che intendano aderire all'Associazione devono farne domanda scritta firmata dal titolare o dal legale rappresentante.-----
La domanda va completata con:-----

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In corso di validità;-----

b) le generalità del titolare o del legale rappresentante cui è attribuita la rappresentanza dell'azienda all'interno degli Organi dell'Associazione, nonché l'esercizio di voto e di tutti i diritti statutari. La rappresentanza dell'azienda e di tutti i diritti statutari possono altresì essere attribuiti ad una terza persona con delega speciale del titolare o legale rappresentante;-----

c) breve indicazione dell'attività esercitata-----
Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.-----

Art. 5) - Con la domanda di associazione l'impresa si intende obbligata per l'anno solare in corso fino al 31 dicembre dell'anno successivo.-----

Il rapporto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo:-----

a) dimissioni dell'impresa presentate per lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno;-----

b) scioglimento o cessazione dell'attività dell'impresa;-----

c) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.-----

L'impresa che, per qualsiasi ragione, cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerata dagli impegni contributivi assunti, secondo quanto stabilito dal comma 2 del successivo art. 8.-----

In ogni caso, il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, né può pretendere rimborso alcuno.-----

Art. 6) - I Soci, all'atto dell'iscrizione, si obbligano a:--

a) osservare con scrupolosità, lealtà e solidale cooperazione gli obblighi statutari e la disciplina dell'Associazione;-----

b) corrispondere alle regolari scadenze le quote e i contributi associativi, riconoscendo la facoltà all'Associazione di ripetere le somme dai Soci morosi e/o inadempienti con provvedimento di ingiunzione innanzi al Foro elettivo di Como;---

c) inviare ogni anno all'Associazione idonea documentazione atta a consentire la quantificazione della contribuzione con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;-----

d) osservare le decisioni che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli Organi Sociali prendessero per conto dei Soci;-----

e) accettare la giurisdizione del Collegio dei Probiviri nelle controversie devolute a quest'ultimo ai sensi del presente Statuto.-----

Art. 7) - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola con i versamenti dovuti. Il diritto di voto in assemblea è riservato alle imprese che risultino iscritte da almeno sei mesi.-----

L'assunzione di cariche sociali è riservata ai Soci con almeno dodici mesi di iscrizione.-----

Art. 8) - Per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, le imprese sono vincolate al versamento:-----

a) di una quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo;-----

b) di contributi periodici con modalità di determinazione e misura stabilita dall'assemblea dei Soci.-----

In caso di dimissioni presentate entro i termini di cui all'art 5 lettera a) la quota associativa ed i contributi devono essere versati fino al termine dell'anno solare in corso; in caso di dimissioni per cessazione dell'attività dell'impresa, i contributi devono essere versati fino alla data delle dimissioni stesse; in caso di espulsione fino alla data da cui ha effetto il provvedimento.-----

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili come per legge e non rivalutabili.-----

Art. 9) - L'espulsione può essere proposta in qualsiasi momento da qualunque Organo Sociale o da qualunque Socio, con motivato esposto, a seguito di gravi inadempienze del Socio, agli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione ed in particolare per violazione degli obblighi fissati dal precedente art. 6, di fatti ledenti lo spirito associativo o l'onore della persona e della categoria o che gettino discredito sulla stessa impresa associata o sull'Associazione.-----

Sulla richiesta di espulsione, sentito il proponente e il Socio contro il quale essa è proposta, decide con voto segreto il Consiglio Direttivo, con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi membri in carica.-----

Contro la deliberazione del Consiglio che decreta l'espulsione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione dell'espulsione.-----

Art. 10) - Ogni singolo Socio ha diritto di proporre agli Organi Sociali la revisione di deliberazioni adottate o la modificazione di comportamenti o di metodologie operative dell'Associazione.-----

Qualora tale proposta ottenga l'adesione di almeno un decimo



dei Soci iscritti aventi diritto al voto risultante alla data dell'ultima assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà decidere in merito ad essa con deliberazione motivata, contro la quale è fatto salvo il diritto del proponente di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dall'assunzione della delibera stessa.

-----TITOLO III-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 11) - Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Presidente;-----
- d) la giunta di Presidenza;-----
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;-----
- f) il Collegio dei Probiviri.-----

Delle riunioni degli Organi Sociali deve essere redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportate le eventuali deliberazioni assunte. Le cariche sociali sono gratuite.-----
La durata di tutte le cariche sociali è fissata in anni tre.-----

-----TITOLO IV-----

-----ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI-----

Art. 12) - L'Assemblea è l'organo maggiore e sovrano dell'Associazione.-----

Essa è composta da tutti i Soci ai sensi del precedente Art. 4.-----

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta e sottoscritta, presentata prima che l'Assemblea-----
abbia inizio.-----

Non è consentito ad un delegato di trasferire le proprie deleghe ad altri.-----

Ogni Socio potrà rappresentare per delega non più di un Socio.-----

Art. 13) - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il mese di giugno.-----

La convocazione è annunciata con almeno dieci giorni di anticipo dal Presidente, con comunicazione a mezzo posta al domicilio dei Soci. Nella comunicazione devono essere indicati la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, allorché lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo oppure il Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità di quella ordinaria.-----

L'Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto, né nel periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.-----

L'Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione allorché risulti presente di persona o per delega la metà piùuno degli aventi diritto al voto; è valida comunque in seconda convocazione qualunque sia

il numero dei Soci presenti e rappresentati, trascorsa un'ora da quella indicata per la prima.-----

Art. 14) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti oppure, quando questi lo richieda, da un Socio designato dai presenti.-----

Ogni Socio ha diritto ad un voto, salvo che egli sia titolare o rappresentante di più aziende associate, nel qual caso godrà di tanti voti quante sono le aziende stesse.-----

Sono esclusi dal diritto di voto i Soci:-----

- messi in mora per il mancato pagamento delle quote e dei contributi associativi;-----

- che hanno presentato la lettera di dimissioni, dalla data della lettera stessa;-----

- con meno di sei mesi di anzianità d'iscrizione.-----

L'Assemblea si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.-----

Qualora l'Assemblea sia formata da meno di un sesto degli iscritti o una delibera venga approvata da una maggioranza inferiore a sei decimi dei partecipanti, il Consiglio Direttivo ancora in carica deve riproporre la delibera stessa ad una successiva Assemblea da tenersi entro trenta giorni.-----

La decisione presa in tale nuova Assemblea è definitiva.-----

Art. 15) - L'Assemblea ha il compito di deliberare:-----

a) sul programma generale dell'Associazione;-----

b) sulle modifiche dello Statuto;-----

c) sull'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;-----

d) sui rendiconti economici dell'Associazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, che avviene il 31 dicembre di ogni anno;-----

e) sulla misura dei contributi associativi;-----

f) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo.-----

-----TITOLO V-----

-----CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Art. 16) - Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri, rappresentanti di Aziende associate ed eletti dall'Assemblea. Nel caso che i candidati siano di numero inferiore a 12, il Consiglio Direttivo sarà composto dai candidati che abbiano riportato voti.-----

Sono inoltre membri di diritto del Consiglio Direttivo:-----

a) i Presidenti delle sezioni provinciali delle Unioni di categoria;-----

b) il Presidente del Gruppo provinciale Giovani Imprenditori;-----

c) il Past-President.-----

Il numero dei componenti elettivi deve essere pari almeno ai 2/3 del numero complessivo dei componenti il Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza dei propri componenti, può cooptare altri imprenditori Soci che



Mucchi

diano la loro disponibilità a collaborare nella vita associativa.-----

I Soci cooptati possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.-----

I componenti il Consiglio Direttivo, elettivi, devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Associazione di almeno dodici mesi e sono rieleggibili.-----

Qualora, nel corso del triennio, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione. Se venisse a mancare la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo verrà dichiarato decaduto ed entro due mesi dovrà essere tenuta un'Assemblea Generale dei Soci per il suo rinnovo.-----

Art. 17) - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante idonei mezzi di comunicazione o avviso scritto, almeno cinque giorni prima della riunione.-----

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno dei lavori.-----

Art. 18) - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti. Le riunioni sono valide allorché siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.-----

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte del consiglio direttivo.-----

Art. 19) - Il Consiglio Direttivo fissa l'azione dell'Associazione nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'Assemblea.-----

Esso ha il compito di:-----

- a) eleggere nel suo seno il Presidente e i 3 Vice-Presidenti;
- b) eleggere i componenti il Consiglio Generale della Federazione Regionale riservati all'Associazione;-----
- c) eleggere i rappresentanti dell'Associazione all'Assemblea della Confapi;-----
- d) esplicitare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari e per dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci;-----
- e) amministrare il patrimonio sociale;-----
- f) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il prospetto di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

- g) stabilire la quota annuale di iscrizione;-----
- n) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci o di espulsione di associati;-----
- i) nominare, su proposta della Giunta di Presidenza, il Direttore dell'Associazione;-----
- j) deliberare circa la partecipazione dell'Associazione ad Enti, Consorzi, Società, Associazioni, Organismi in genere, sia all'interno che all'esterno del sistema Confapi, designandone i rappresentanti;-----
- k) approvare i regolamenti del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori e delle Unioni di categoria;-----
- l) fissare le date dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con il relativo ordine del giorno;-----
- m) proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;--
- n) ratificare le delibere della Giunta di Presidenza assunte in caso di urgenza.-----

Il Consiglio Direttivo fa decadere il Presidente o l'intera Giunta di Presidenza con una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri e che raccolga i voti favorevoli della metà più uno dei componenti il Consiglio stesso.----

-----TITOLO VI-----

-----PRESIDENTE-----

Art. 20) - Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, anche in giudizio.-----
 Esso è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto al voto.-----

Non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.----

Il Presidente:-----

- a) vigila e cura l'osservanza delle deliberazioni degli Organi Sociali e della disciplina dei Soci;-----
- b) sovrintende all'andamento dell'Associazione e ne ordina l'azione;-----
- c) convoca il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e l'Assemblea;-----
- d) dispone in materia finanziaria nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;-----
- e) può attribuire incarichi particolari, a fronte di argomenti specifici, ai membri del Consiglio Direttivo;-----
- f) può delegare funzioni ai Vice-Presidenti ed ai membri della Giunta di Presidenza.-----

In caso di impedimento anche temporaneo del Presidente, uno dei Vice-Presidenti lo sostituisce a tutti gli effetti.-----

In caso di dimissioni, il Presidente viene sostituito dal Consiglio Direttivo alla prima riunione.-----

-----TITOLO VII-----

-----GIUNTA DI PRESIDENZA-----

Art. 21) - La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice-Presidenti e da uno o più Consiglieri designati dal



Muona

Consiglio Direttivo.-----
La Giunta di Presidenza:-----
a) elabora le proposte e le iniziative di politica associati-
va da sottoporre al Consiglio Direttivo;-----
b) propone gli argomenti da sottoporre al dibattito e alla
approvazione del Consiglio Direttivo;-----
c) delibera circa l'ammissione di aziende di altri territori,
così come previsto dall'art. 1;-----
d) fissa l'organico degli uffici dell'Associazione e, su pro-
posta del Direttore, delibera circa le assunzioni ed i licen-
ziamenti del personale;-----
e) delibera in merito al trattamento economico del Direttore
e, su proposta di questi, del restante personale e sui com-
pensi agli eventuali consulenti;-----
f) assume, in casi d'urgenza, i poteri del Consiglio Diretti-
vo, sottoponendo le delibere adottate alla ratifica del Con-
siglio Direttivo alla sua prima riunione e comunque da convo-
carsi entro e non oltre 30 giorni seguenti.-----
La Giunta di Presidenza è validamente costituita con la mag-
gioranza dei suoi componenti. Essa è presieduta dal Presiden-
te o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente anziano. Le deli-
berazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In
caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

-----TITOLO VIII-----

-----COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

Art. 22) - La revisione contabile e la vigilanza sul patrimo-
nio sono affidate al Collegio dei Revisori dei conti.-----
Esso è composto di tre membri eletti dall'Assemblea Generale
dei Soci.-----

I membri del Collegio dei Revisori dei conti eleggono al pro-
prio interno il Presidente, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.-----

Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo, ma senza di-
ritto al voto, qualora vengano chiamati dal Presidente
dell'Associazione. Le riunioni del Collegio sono valide quan-
do siano presenti il Presidente ed almeno un membro del Col-
legio stesso.-----

Spetta all'Assemblea Generale dei Soci alla sua prima riuni-
one sostituire il membro che fosse eventualmente venuto a man-
care; qualora venissero a mancare contemporaneamente due mem-
bri del Collegio, il Presidente dell'Associazione convoca ap-
posita Assemblea per la loro sostituzione.-----

-----TITOLO IX-----

-----COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Art. 23) - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
eletti dall'Assemblea.-----

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.---
E' compito del collegio dei Probiviri dirimere le controver-
sie in materia di interpretazione ed esecuzione del presente
Statuto.-----

I provvedimenti conseguenti al giudizio dei Proviviri sono resi esecutivi dalla Giunta di Presidenza.-----

-----INCOMPATIBILITA'-----

Art. 24) La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza e componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la candidatura ad elezioni amministrative, politiche e della Unione Europea e con qualsiasi incarico elettivo pubblico o di partito e qualsiasi incarico di governo nazionale e regionale. La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza, componente del Collegio dei Revisori e componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali e di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime.-----

La carica di Presidente, componente della giunta di Presidenza e del Consiglio direttivo è incompatibile con la carica di componente del collegio dei Revisori.-----

-----TITOLO X-----

-----UNIONI DI CATEGORIA-----

Art. 25) - All'atto dell'iscrizione all'Associazione le aziende vengono contemporaneamente iscritte alle Unioni Provinciali di categoria dei rispettivi settori merceologici.---
Le Unioni di categoria sono rette da propri regolamenti, in linea con il presente Statuto, approvati dal Consiglio Direttivo ed hanno la rappresentanza delle aziende per i problemi di natura sindacale e tecnico-produttivo-commerciale del loro settore.-----

Le Unioni Provinciali di categoria aderiscono alla corrispondente Unione Nazionale della Confapi.-----

Il Presidente delle Unioni Provinciali di categoria è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.-----

-----TITOLO XI-----

-----GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI-----

Art. 26) - Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori con lo scopo di favorire e promuovere la valorizzazione dei giovani imprenditori.-----

Il Gruppo Giovani imprenditori è retto da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.-----


Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.-----

-----TITOLO XII-----

-----DIRETTORE-----

Art. 27) - La direzione degli uffici, la disciplina del personale addetti, la preparazione dei conti economici spettano al Direttore dell'Associazione, nominato, secondo il disposto dell'art. 19, dal Consiglio Direttivo.-----

Egli collabora attivamente con il Presidente, con la Giunta di Presidenza e con il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi per i quali l'Associazione è costituita.---
Il Direttore interviene in veste di segretario alle riunioni



Managers

del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza e può essere chiamato a fungere da segretario in sede di Assemblea.

-----TITOLO XIII-----

-----VOTAZIONI-----

Art. 28) - Le votazioni dei diversi Organi Sociali devono avvenire in forma palese per alzata di mano o per appello nominale, ad eccezione l'elezione del Consiglio direttivo e del Presidente che va effettuata a scrutinio segreto.-----

-----TITOLO XIV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

Art. 29) - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:-----
a) dalle quote annuali di iscrizione e dai contributi associativi versati;-----
b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;-----
c) da erogazioni, contributi o lasciti di qualsiasi fonte;-----
d) da qualunque sopravvenienza attiva;-----
e) da tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che comunque cadano in proprietà dell'Associazione.-----

Il Patrimonio Sociale è amministrato e gestito dal Consiglio Direttivo per la parte straordinaria e, su delega del Consiglio stesso, dalla Giunta di Presidenza per la parte di ordinaria amministrazione.-----

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.-----

-----TITOLO XV-----

-----ESERCIZIO FINANZIARIO - RENDICONTO-----

Art. 30) - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Art. 31) - Il rendiconto economico e finanziario è redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.-----

-----TITOLO XVI-----

-----MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 32) - Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti o delegati, ad eccezione del primo comma del successivo art. 32, il quale potrà essere modificato con il voto favorevole di almeno 4/5 degli iscritti.-----

Art. 33) - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli iscritti.-----

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori determinandone i poteri e le responsabilità.-----

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione-----

ne aderente alla medesima Federazione Regionale, alla Federazione Regionale stessa, ad altra Associazione aderente alla Confapi, alla Confapi stessa o ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.-----

-----TITOLO XVII-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Art. 34) - Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme legislative vigenti.-----

Firmato: Giambattista Cerutti-----

Firmato: Massimo Caspani notaio-----

-----00000000-----

Registrato a Como il 13 luglio 2007 al n. 7425 Sr. 1T - con euro 168,00.-----

Certifico io sottoscritto dottor **MASSIMO CASPANI**, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia, composta di undici mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegati.-----

Como, 12 SET. 2007

Massimo Caspani

